



S Z Z V

F S E C

F S A C

# **STATUTI**

**FEDERAZIONE SVIZZERA  
D'ALLEVAMENTO CAPRINO  
(FSAC)  
COOPERATIVA**

## **Art. 1 Azienda, sede e scopo**

1. Sotto la denominazione “Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) cooperativa” si è costituita, con sede a Zollikofen, una Federazione cooperativa di durata illimitata in base ai presenti statuti e alle disposizioni del titolo 29 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO).  
La denominazione in lingua francese è: „Fédération suisse d'élevage caprin (FSEC) coopérative“.  
La denominazione in lingua italiana è: „Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) cooperativa“.  
La denominazione in lingua retoromancia: „Federaziun svizra d'allevament da chauras (FSAC) associaziun.“
2. La FSAC è un'organizzazione di mutua assistenza e si compone di allevatori attivi. La FSAC ha come obiettivi il sostegno e la conservazione dell'allevamento svizzero caprino e il mantenimento dei suoi interessi in mutua assistenza prestando dei servizi nel campo dell'allevamento, della gestione del Libro genealogico, degli esami funzionali e dell'elaborazione dati nonché del sostegno dei membri collegati. Eseguendo i programmi di miglioramento dell'allevamento la FSAC collabora con l'amministrazione responsabile e con tutte le istituzioni che sostengono i suoi obiettivi. Eseguendo questi lavori è mirata una stretta cooperazione con tutte le organizzazioni cantonali e regionali degli allevatori collegati. La FSAC può eseguire delle attività ulteriori che sono connesse all'obiettivo principale della FSAC o che lo promuovono in modo diretto o indiretto.

## **Art. 2 Affiliazione**

Possono diventare soci:

- a) Federazioni/Associazioni cantonali e sovracantonali d'allevamento caprino o di bestiame minuto
- b) Associazioni e Consorzi d'allevamento caprino
- c) Allevatrici e allevatori di razze per le quali la FSAC tiene un Libro genealogico.

Membri citati alle lettere a e b sono membri collettivi ai sensi dei presenti statuti. Membri citati alla lettera c sono membri singoli; tutti insieme formano un membro collettivo ai sensi degli statuti vigenti.

L'iscrizione di nuovi membri è da inoltrare per iscritto alla segreteria della Federazione. Sono da allegare i propri statuti, l'elenco dei membri di comitato e i dati relativi ai soci e agli animali del Libro genealogico. Per i membri citati alla lettera c, sono sufficienti i dati relativi agli animali iscritti al Libro genealogico.

## **Art. 3 Cessazione del rapporto di qualità di socio**

Esso cessa:

- a) con la dichiarazione scritta di recesso e con l'osservanza del termine di disdetta di tre mesi per fine dell'anno civile.
- b) con lo scioglimento di una federazione cantonale o sovracantonale, oppure di un'associazione rispettivamente di un consorzio d'allevamento caprino.

Per decisione dell'assemblea dei delegati sono esclusi con effetto immediato i soci affiliati in caso di gravi infrazioni agli obblighi statutari e contro gli interessi della Federazione oppure

allorquando non sottostanno alle decisioni dell'assemblea dei delegati come anche alle disposizioni dell'amministrazione (comitato).

Con la cessazione del rapporto di qualità di socio cessa ogni pretesa al patrimonio della Federazione.

Gli affiliati recessi hanno l'obbligo di estinguere tutti i debiti.

#### **Art. 4 Quota sociale**

La quota sociale (annuale) è fissata annualmente su richiesta dell'amministrazione (comitato) dall'assemblea dei delegati. È composta dalla quota di base per ogni allevatore e dalla quota per ogni animale iscritto al Libro genealogico.

#### **Art. 5 Soci onorari**

Personalità che si sono distinte particolarmente nella promozione nell'ambito dell'allevamento caprino possono essere nominati a soci onorari dall'assemblea dei delegati senza diritti e doveri.

#### **Art. 6 Organi**

Gli organi della cooperativa sono:

- l'assemblea dei delegati
- l'amministrazione (comitato)
- il comitato direttivo
- la segreteria
- i gruppi di lavoro
- l'ufficio di revisione

#### **Art. 7 Assemblea dei delegati**

L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della società.

Ogni Cantone con animali iscritti al Libro genealogico ha diritto di delegare all'assemblea dei delegati almeno un rappresentante.

Federazioni Cantionali con 101 a 200 animali iscritti al libro genealogico (maschio e femmina) hanno diritto di delegare all'assemblea dei delegati due rappresentanti e con un numero frazionario di ogni 100 animali in più che sono iscritti al Libro genealogico un altro rappresentante.

I membri singoli propongono autonomamente il loro delegato. Le basi su cui si fonda il calcolo del numero di delegati sono le stesse in vigore per le Federazioni Cantionali.

I cantoni, le associazioni rispettivamente i consorzi e i membri singoli hanno diritto ad altri delegati quantunque senza diritto di voto.

Ogni delegato come anche ogni membro dell'amministrazione (comitato) ha diritto ad un voto.

I delegati assieme ai membri dell'amministrazione (comitato) costituiscono l'assemblea dei

delegati, i quali decidono definitivamente sulle operazioni della Federazione nella misura in cui la legge non dispone altrimenti.

Spettano all'assemblea dei delegati i seguenti poteri nominali:

1. Nomina dell'amministrazione (comitato), del presidente della Federazione e dell'ufficio di revisione.
2. Ammissione e revoca dei soci affiliati.
3. Approvazione del rapporto annuale e del conto annuale.
4. Lo scarico all'amministrazione (comitato).
5. Approvazione del preventivo.
6. Modifica degli statuti e la deliberazione sulla liquidazione della Federazione.
7. Deliberazione dell'assemblea dei delegati su operazioni riservate ai sensi della legge o degli statuti.
8. Nomina dei soci onorari senza diritti e doveri.

L'assemblea dei delegati si raduna di regola una volta l'anno.

Assemblee straordinarie possono essere indette qualora l'amministrazione (comitato) lo ritenga necessario oppure quando tre delle federazioni associate lo pretendono in base all'art.

2a. L'amministrazione (comitato) determina il luogo dell'assemblea.

### **Art. 8 Amministrazione (comitato)**

L'amministrazione (comitato) è composta da 13 fino a 17 membri tenendo conto del fatto che ogni regione di razza deve essere rappresentata in modo adeguato. I membri della regione francofona hanno diritto ad almeno due seggi e quelli della regione italoфона ad almeno un seggio nell'amministrazione (comitato). Essa è autocostituente ad eccezione della nomina del presidente. Il periodo di carica è di quattro anni. I membri dell'amministrazione (comitato) sono eleggibili fino all'età di 65 anni.

L'amministrazione (comitato) rappresenta e gestisce la Federazione in virtù delle disposizioni legali e statutarie e delle decisioni dell'assemblea dei delegati. Esso è incaricato in particolare di quanto segue:

1. Preparazione, convocazione e direzione dell'assemblea dei delegati
2. Nomina del vicepresidente
3. Nomina del comitato direttivo
4. Nomina dei membri dei gruppi di lavoro ed i loro presidenti
5. Consulenza in materia d'esercizio della Federazione e del preventivo come anche la proposta da sottoporre all'assemblea dei delegati
6. Emanazione di prescrizioni e regolamenti
7. Stabilire le indennità per funzionari della Federazione
8. Competenze finanziarie secondo le direttive della Federazione svizzera d'allevamento caprino
9. Nomina di rappresentanti nelle organizzazioni partner e commissioni

### **Art. 9 Il comitato direttivo**

Il comitato direttivo si compone da 5 fino a 7 membri ed è composto dal presidente e dal vicepresidente come anche da almeno un membro dell'amministrazione (comitato) della regione francofona o italoфона e da quella germanofona della Svizzera. Il periodo di carica è di 4 anni. Il comitato direttivo esegue gli incarichi ad esso attribuiti dall'amministrazione (comitato). Esso è incaricato in particolare di quanto segue:

1. Nomina e vigilanza delle attività della segreteria
2. Vigilanza delle questioni del personale direzionale
3. Al comitato direttivo possono essere attribuiti altri compiti.

#### **Art. 10 La segreteria**

La segreteria esegue tutti i compiti ad essa assegnati dall'amministrazione (comitato) e dal comitato direttivo. Fra l'altro gestisce il libro genealogico e valuta gli esami funzionali. La segreteria è responsabile dell'esecuzione delle supervisioni, degli esami funzionali e dell'ascendenza dei caprini.

#### **Art. 11 I gruppi di lavoro**

A seconda dell'occorrenza i gruppi di lavoro sono chiamati in causa per il disbrigo di compiti particolari dall'amministrazione (comitato). Il periodo di carica dei membri dei gruppi di lavoro è di quattro anni.

#### **Art. 12 L'ufficio di revisione**

L'assemblea dei delegati nomina conformemente alle disposizioni legali art. 906 i.r.c. art. 727 ff.CO un ufficio di revisione autorizzato presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori per il periodo di un anno. Questo è rieleggibile. L'indipendenza, i diritti e gli obblighi sono disciplinati dagli art. 906 i.r.c. art. 727 ff.CO.

#### **Art. 13 Finanze e contabilità**

Le risorse finanziarie attingibili sono:

- a) Contributi annui dei soci
- b) Contributi della mano pubblica
- c) Contributi degli allevatori provenienti dagli esami funzionali
- d) Ricavi da vendite di materiale e servizi
- e) Ricavi dal patrimonio della Federazione
- f) event. donazioni

La chiusura dell'esercizio contabile è per la fine dell'anno civile.

#### **Art. 14 Disposizioni relative al Libro genealogico e agli esami funzionali**

Gli allevatori dell'organizzazione affiliata hanno il diritto di pretendere i servizi della segreteria.

Le premesse indispensabili sono i versamenti dei contributi sociali e il rispetto delle disposizioni e dei regolamenti della Federazione.

Non rispettando l'obbligo di pagamento delle tasse sociali ha anche per conseguenza l'esclusione della partecipazione alle mostre e ai mercati.

Per l'esame funzionale del latte (EFL), l'esame funzionale concernente l'allevamento (ALP) e la stima dei valori genetici (SVG) come anche per eventuali nuovi esami funzionali, gli allevatori partecipano proporzionalmente ai relativi costi.

Ai detentori di caprini non allacciati alla Federazione sono computati i prezzi che coprono i costi per i corrispondenti servizi.

Ogni allevatore caprino della FSAC consente alla stessa di poter accedere ai suoi dati presso la banca dati sul traffico di animali (Agate).

#### **Art. 15 Diritto alla firma**

Gli affari della Federazione giuridicamente vincolanti sono vincolati dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o dalla amministratrice. Per le altre operazioni gestionali vale la firma individuale della amministratrice.

#### **Art. 16 Patrimonio della Federazione**

Per gli obblighi della Federazione risponde solo il patrimonio della Federazione.

#### **Art. 17 Disposizioni varie**

Tutte le controversie tra membri o tra membri e la Federazione sono decise da un tribunale arbitrale composto di tre membri. Le parti in causa nominano per ognuno un membro. Il terzo sarà nominato dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Questo tribunale arbitrale decide in modo definitivo.

#### **Art. 18 Comunicazioni**

Le comunicazioni della Federazione sono trasmesse ai membri sia con circolare sia tramite l'organo di pubblicazione ufficiale. Inoltre in questi fogli sono pubblicate anche le comunicazioni pubbliche per quanto queste siano prescritte legalmente dal foglio ufficiale svizzero di commercio.

#### **Art. 19 Nomine e votazioni**

Le nomine e votazioni sono svolte pubblicamente a condizione che non sia decisa una procedura a scrutinio segreto. Il 10 per cento dei delegati presenti o l'amministrazione (comitato) possono postulare per una procedura a scrutinio segreto.

Dove la legge o gli statuti non prescrivono altro, decide la maggioranza dei voti validi consegnati.

In caso di parità di voti fa stato il voto del presidente per quanto riguarda le questioni sostanziali, mentre per le nomine l'estrazione a sorte.

#### **Art. 20 Modifiche statutarie e scioglimento della Federazione**

Per lo scioglimento della Federazione e per le modifiche degli statuti è necessaria l'approvazione di due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

L'ultima amministrazione (comitato) procede alla liquidazione oppure incarica una commissione nominata secondo il CO.

---

Dopo l'adempimento di tutti gli obblighi, il patrimonio restante sarà trasferito esclusivamente e irrevocabilmente ad un'altra persona giuridica, esente dall'imposta e con sede in Svizzera, con perseguimento di finalità analoghe.

### **Art. 21 Disposizioni finali**

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell'ultima assemblea dei delegati della Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC) del 30 aprile 2020<sup>1</sup> e entrano da subito in vigore.

Zollikofen, il 30 aprile 2020

Stefan Geissmann, presidente

Ursula Herren, amministratrice

---

<sup>1</sup> L'assemblea dei delegati della Federazione svizzera d'allevamento caprino del 14 marzo 2020 a Salez ha dovuto essere annullata a causa della pandemia del coronavirus. Conformemente all'ordinanza 2 COVID-19, le decisioni sono state prese per corrispondenza.